

(N. 1579)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BENEDETTI, BOLDRINI Arrigo, MAFFIOLETTI, PECCHIOLI, PERNA, TEDESCO TATÒ GIGLIA e TERRACINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 1979

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta in relazione al sequestro e all'assassinio dell'onorevole Aldo Moro

ONOREVOLI SENATORI. — La richiesta da più parti avanzata di una inchiesta parlamentare sulla vicenda conclusasi con l'assassinio dell'onorevole Aldo Moro e sui fatti ad essa successivi, deve essere valutata con il criterio fondamentale di non recare intralcio e di non provocare interferenze dannose per lo svolgimento delle indagini dirette alla cattura ed alla punizione dei responsabili del delitto Moro e della strage di via Fani.

L'inchiesta parlamentare, in ossequio alla Costituzione, si rivolge ad accertare fatti ed elementi fuori dell'ambito giurisdizionale. Ed infatti attorno al delitto Moro si sono manifestati problemi assai gravi ed inquietanti che attengono anzitutto al modo con cui i vari organi dello Stato hanno fatto fronte al loro compito, in una fase così drammatica di un attacco eversivo che, rivolto alla persona dell'onorevole Moro, era ed è tuttora diretto a colpire le basi stesse del nostro ordinamento democratico.

Il Parlamento ha il dovere di contribuire, anche con lo stabilire la necessaria chiarezza e le diverse responsabilità, al rispetto delle competenze istituzionali di ciascun organo dello Stato ed al suo più efficiente funzionamento.

Le disfunzioni emerse nella condotta delle indagini, le carenze di coordinamento tra servizi addetti all'informazione e corpi di polizia, e tra questi ultimi e gli organi giudiziari, sono apparse sempre più chiaramente in tutto il corso degli avvenimenti precedenti e susseguenti il 16 marzo 1978.

Non abbiamo mancato, in ogni occasione, di reclamare indirizzi coerenti e più adeguati da parte del Governo, misure di intervento che assicurassero la piena collaborazione operativa dei diversi organi e servizi dello Stato, per combattere le trame eversive e giungere a scoprire e ad assicurare alla giustizia i criminali delle brigate rosse e degli altri gruppi terroristici.

La frequente fuga di notizie, non prevenuta da parte degli inquirenti, ha fatto emergere comportamenti non sempre idonei al fine di garantire, con la necessaria riservatezza, la massima efficacia delle operazioni di polizia e dell'attività investigativa.

La ricerca di rapporti con i terroristi e l'intreccio di lettere e messaggi, che hanno segnato ogni fase della drammatica vicenda anche dopo l'uccisione dell'onorevole Moro, e dei quali si è avuta notizia attraverso una sconcertante sequenza di dichiarazioni e rivelazioni, non hanno avuto il necessario seguito di pronti ed adeguati interventi, volti ad utilizzare ogni elemento al fine di giungere alla scoperta degli autori e dei mandanti dell'azione eversiva.

Più volte il Governo ed il Ministro dell'interno hanno dato assicurazioni al Parlamento circa l'approntamento di direttive e misure operative più idonee per l'ulteriore corso dell'indagine. A tali assicurazioni non sempre hanno corrisposto i comportamenti adottati in occasione di reiterate pubblicazioni, di notizie e lettere sulla cui provenienza non si è indagato o si è tardato ad indagare.

Questi fatti, che hanno tra l'altro alimentato un grave turbamento dell'opinione pubblica, giustificano la richiesta, avanzata con il presente disegno di legge, di un'inchiesta che si ritiene debba interessare i due rami del Parlamento.

L'oggetto dell'indagine è chiaramente delimitato e circoscritto ai modi di svolgimento dell'attività di tutti gli organi e servizi dello Stato preposti al compito di assicurare alla giustizia i responsabili del delitto Moro.

Omissioni e mancato controllo di informazioni concernenti possibili azioni terroristiche, carenze di adeguate misure di protezione della persona dell'onorevole Moro,

errori e negligenze nella condotta delle indagini, debbono costituire il campo di accertamento, volto ad individuare non solo difetti di funzionamento e relative responsabilità, ma anche a garantire un più corretto esercizio delle funzioni che competono a ciascun organo dello Stato.

Occorre pervenire a stabilire la piena verità dei fatti ed a garantire, al di là dello svolgimento dell'inchiesta giudiziaria per i suoi specifici fini, la piena credibilità delle istituzioni.

L'accertamento deve essere rivolto ad ogni elemento che sia emerso in occasione di contatti diretti o indiretti con i rapitori dell'onorevole Moro, ad ogni aspetto che giovi a svelare l'esistenza di appoggi o collegamenti anche internazionali, di cui possano godere i gruppi terroristici che hanno condotto l'azione criminale di via Fani.

Alla Commissione d'inchiesta non potrà essere opposto il segreto di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, definendosi, nell'articolo 3 del presente disegno di legge, che, nel caso in esame, ci troviamo di fronte ad un fatto rilevante e della cui natura eversiva non può dubitarsi.

La disciplina dettata sia per il segreto cui sono tenuti i membri della Commissione, che si propone sia composta di quindici senatori e quindici deputati, che per l'opponibilità del segreto d'ufficio, di quello professionale e bancario, è armonica al suddetto criterio che discende dalle stesse esigenze di dover accertare fatti di fondamentale interesse per la sicurezza dello Stato repubblicano.

Per tali esigenze il termine di sei mesi, proposto perchè la Commissione riferisca al Parlamento, appare ragionevole e giustificato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di accertare, in relazione al rapimento e all'assassinio dell'onorevole Aldo Moro:

a) in riferimento all'attività svolta prima della tragica vicenda, nel corso della stessa e successivamente, da tutti gli organi e servizi dello Stato preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, all'informazione, prevenzione e repressione:

le eventuali omissioni nel controllo e nella utilizzazione di informazioni concernenti possibili azioni terroristiche, contro le istituzioni e contro l'incolumità di esponenti politici e di appartenenti agli organi dello Stato nel periodo precedente il 16 marzo 1978;

le carenze di adeguate misure di prevenzione e tutela della persona dell'onorevole Aldo Moro;

gli errori, le negligenze, le disfunzioni e le omissioni verificatisi nella direzione e nell'espletamento delle indagini e nel coordinamento di tutti gli organi e apparati che le hanno condotte;

quali iniziative e decisioni siano state assunte dagli organi di Governo per attribuire poteri, funzioni e compiti di intervento al di fuori delle ordinarie competenze di istituto;

b) quali atti concreti siano stati posti in essere da chiunque per stabilire collegamenti diretti e indiretti coi rapitori dell'onorevole Aldo Moro e in specie quali contatti e trattative siano intervenuti e con quali mezzi, modalità e persone;

c) quali rapporti, anche successivamente all'assassinio dell'onorevole Aldo Moro, siano intercorsi con persone appartenenti alle « brigate rosse » o comunque con esse

collegate e siano venuti a conoscenza di organi dello Stato o di esponenti politici;

d) le responsabilità inerenti alla fuga e alla divulgazione di notizie, fatti e documenti che avrebbero dovuto rimanere riservati per assicurare un efficace svolgimento delle indagini;

e) le eventuali connivenze e complicità interne ed internazionali con le « brigate rosse » e altri gruppi terroristici che abbiano favorito, coperto e sostenuto in qualsiasi modo l'operazione criminale ed eversiva che si è conclusa con l'assassinio dell'onorevole Aldo Moro.

Art. 2.

La Commissione è composta da quindici senatori e quindici deputati scelti rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari.

Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee al di fuori dei predetti componenti dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

La Commissione elegge nel suo seno due vice presidenti e due segretari.

Art. 3.

La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.

Nel corso della suddetta attività non può essere opposto il segreto di Stato ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801. Nei casi previsti dalla stessa norma non possono altresì essere opposti il segreto d'ufficio, il segreto professionale e il segreto bancario.

Art. 4.

La Commissione potrà richiedere copia di atti e documenti relativi ad altre istruttorie

o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti qualora li ritenga essenziali ai fini degli accertamenti oggetto dell'inchiesta parlamentare.

Art. 5.

La Commissione parlamentare d'inchiesta dovrà ultimare entro sei mesi dal suo insediamento la propria attività e presentare al Parlamento una relazione sulle risultanze della sua indagine. La Commissione stabilirà di quali atti e documenti non si dovrà fare menzione nella relazione in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad altre inchieste in corso.

Art. 6.

I componenti la Commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.

Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Le stesse pene si applicano a chiunque pubblica in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento di inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

Art. 7.

La Commissione potrà avvalersi della collaborazione di esperti e dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 8.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del

bilancio interno del Senato e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 9.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.